



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torre Annunziata*

Oggetto: ordine di servizio n. 415/2020 datato 4.11.2020 recante la disciplina dell'ufficio sportello ex art. 335 c.p.p.. Rettifica.

Visto l'ordine di servizio n. 415/2020 datato 4.11.2020, recante la disciplina delle comunicazioni delle iscrizioni delle notizie di reato ai sensi dell'art. 335 c.p.p.;

rilevato che al paragrafo 10, rubricato *Modalità di rilascio delle comunicazioni ex art. 335 c.p.p.*, pagina 11, alla lettera b), per un mero refuso, è stato previsto che: *b) all'istanza (ex art. 335 c.p.p.), se presentata dal difensore dell'indagato o della persona offesa, va allegata copia del tesserino di iscrizione all'ordine forense, dell'atto di nomina (da valere esclusivamente ai fini della richiesta ex art. 335 c.p.p.) e del documento di identità dell'interessato;*

rilevato che, nel caso di istanza avanzata dal difensore, non è necessario che alla stessa sia allegata copia del documento di identità dell'interessato, essendo sufficiente l'atto di nomina del difensore di fiducia con firma autenticata da parte di quest'ultimo;

ravvisata, pertanto, l'opportunità di rettificare il paragrafo 10, lettera b) dell'ordine di servizio su indicato, eliminando la previsione dell'allegazione di copia del documento di identità dell'interessato all'istanza ex art. 335 c.p.p. avanzata dal difensore nominato;

dispone quanto segue

Il paragrafo 10, rubricato *Modalità di rilascio delle comunicazioni ex art. 335 c.p.p.*, dell'ordine di servizio n. 415/2020 datato 4.11.2020, recante la disciplina delle comunicazioni delle iscrizioni delle notizie di reato ai sensi dell'art. 335 c.p.p., alla pagina 11, lettera b), è rettificato nei seguenti termini:

10. Modalità di rilascio delle comunicazioni ex art. 335 c.p.p.

(omissis)

b) all'istanza, se presentata dal difensore dell'indagato o della persona offesa, va allegata copia del tesserino di iscrizione all'ordine forense e dell'atto di nomina (da valere esclusivamente ai fini della richiesta ex art. 335 c.p.p.);

Il presente provvedimento ha efficacia immediata.

Si comunichi al Procuratore Aggiunto, ai Sostituti Procuratori e al Dirigente Amministrativo, anche per la partecipazione al personale amministrativo interessato.

Si trasmetta, per opportuna conoscenza, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale di Torre Annunziata.

Si pubblichi sul sito *web* della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti.

Torre Annunziata, 18 novembre 2020

Il Procuratore della Repubblica
Nunzio Fragliasso



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Terre Annunziata*

Ordine di servizio n. 415/2020

Oggetto: disciplina dell'ufficio sportello ex art. 335 c.p.p..

Visti gli ordini di servizio n. 3/I del 9.1.2014, n. 194/I/14 del 6.10.2014 e n. 193/I/16 del 17.11.2016, recanti la disciplina delle comunicazioni delle iscrizioni delle notizie di reato ai sensi dell'art. 335 c.p.p.;

ravvisata l'opportunità di procedere alla ricognizione e alla revisione delle disposizioni interne adottate per disciplinare le attività dell'ufficio sportello ex art. 335 c.p.p., al fine di assicurarne l'uniforme applicazione nonché di consentirne l'immediata consultazione da parte dei Magistrati e del personale amministrativo dell'Ufficio;

ravvisata, altresì, l'opportunità di semplificare le modalità di rilascio delle comunicazioni ex art. 335 c.p.p. anche al fine di garantirne la tempestività;

sentiti i Magistrati e il Dirigente amministrativo;

sentiti i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale;

dispone quanto segue

1. I soggetti legittimati

L'art. 335 c.p.p. consente l'accesso ai dati del *registro delle notizie di reato* agli indagati, alle persone offese ed ai rispettivi difensori, con esclusione di ogni altro soggetto che, a vario titolo, avrebbe, in astratto, interesse ad ottenere notizie in merito al contenuto delle iscrizioni.

La norma innanzi richiamata prevede limiti anche per l'accesso ai soggetti legittimati, per cui, in presenza di un esplicito e motivato provvedimento di secretazione del P.M., ovvero di determinate categorie di reati (elencati nell'art. 407, comma 2 lett. "a" c.p.p.), le iscrizioni non vengono comunicate (cfr. l'art. 110 bis d.a.c.p.p.).

La *ratio* di tali limitazioni è quella di impedire che l'indagato venga a conoscenza della pendenza di indagini a suo carico per reati in relazione ai quali appare preminente l'interesse alla segretezza.

In detti casi, a fronte di richieste formulate ex art. 335 c.p.p. (tese, cioè, ad accertare la pendenza di un procedimento quale *indagato o persona offesa*) l'*Ufficio sportello 335* rilascia una certificazione nella quale è riportata la formula "*non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione*" (art. 110 bis disp. att. c.p.p.).

Le limitazioni previste dall'art. 335 c.p.p. riguardano solo *le iscrizioni* (ovvero: numero di RG, nominativo del PM assegnatario, titolo del reato, nome dell'indagato, nome della persona offesa) e si riferiscono ai casi in cui la pendenza delle indagini sia nota soltanto all'ufficio del P.M. ed eventualmente alla PG che abbia redatto l'informativa, ma non sia nota ai diretti interessati (indagato e persona offesa).

Diverso è il caso in cui il soggetto - che sia già legittimamente a conoscenza dell'esistenza di una indagine - chieda di accedere al numero di R.G. ed al nome del P.M. al fine di raccordarsi con l'ufficio che ha in carico il procedimento.

In tali casi, infatti, non si versa in tema di istanza ex art. 335 c.p.p., che riguarda l'esistenza di un'iscrizione (nel senso che il richiedente mira a conoscere se vi siano

procedimenti in cui egli risulti indagato ovvero persona offesa), e ciò in quanto il richiedente non ha interesse a sapere se vi sia un procedimento, giacché legittimamente è già a conoscenza dell'*esistenza* del procedimento, ma ha interesse a conoscere il numero di R.G. del procedimento ed il nome del P.M. procedente al fine di rapportarsi direttamente ed immediatamente con quest'ultimo e con il procedimento.

Peraltro, nel caso su indicato, la formula di cui all'art. 110 bis disp. att. c.p.p. innanzi ricordata ("*non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazioni*") sarebbe in contrasto con la situazione di fatto rappresentata dalla già avvenuta conoscenza, da parte del richiedente, dell'esistenza di un procedimento.

Del resto, la mera comunicazione del numero del procedimento e del nome del magistrato a colui che è già a conoscenza della pendenza del procedimento non incide sulla segretezza delle indagini, in quanto sarà il pubblico ministero delegato a valutare successivamente cosa è possibile riferire all'istante ed in quali termini.

Occorre dunque disciplinare i casi di seguito riportati in cui il soggetto richiedente sia già legittimamente a conoscenza dell'esistenza di un procedimento.

2. Disciplina delle istanze ex art. 335 c.p.p. presentate da indagato, persona offesa o terzo interessato, già a conoscenza del procedimento

L'ufficio sportello 335 c.p.p. è autorizzato preventivamente, senza necessità di richiedere l'autorizzazione al PM assegnatario del procedimento, a comunicare al richiedente il numero di R.G. ed il nome del P.M. procedente in relazione ai procedimenti iscritti a modello 21 e 44, nei seguenti casi:

a) istanza di sportello presentata dall'indagato (ovvero dal difensore munito di procura), alla quale sia allegata documentazione da cui si desuma la legittima conoscenza della pendenza di indagini a suo carico (ad es.: verbale di sequestro operato di iniziativa dalla PG e redatto ex art. 321 comma 3 bis c.p.p. oppure ex art. 354 c.p.p.; verbale di sommarie informazioni della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini redatto ex art. 350 c.p.p.; verbale di identificazione con invito a dichiarare o eleggere domicilio e con invito a nominare un difensore redatto ex art. 161 c.p.p. dalla PG sulla base di delega del P.M.);

b) istanza di sportello formulata da chi esibisca una denuncia presentata quale persona offesa dal reato;

c) istanza di sportello formulata dal *terzo interessato* rispetto ad un procedimento penale della cui esistenza sia già legittimamente a conoscenza (ad es.: proprietario di un'auto sequestrata ai danni di un soggetto indagato; compagnia di assicurazione in relazione a procedimenti penali nei quali potrebbe assumere la veste di persona offesa o responsabile civile).

In tale ultimo caso, nell'ipotesi di istanza formulata dal *terzo interessato* in relazione ad un sequestro effettuato, occorre operare un distinguo:

c.1) nel caso di istanza presentata entro i 30 giorni dalla data del sequestro, l'Ufficio sportello deve trasmettere l'istanza al P.M. titolare del procedimento;

c.2) nel caso di istanza presentata oltre i 30 giorni dalla data del sequestro, l'Ufficio sportello è autorizzato senz'altro a comunicare al *terzo interessato* il numero di R.G. ed il nome del P.M..

Di seguito si esaminano più nel dettaglio i casi su indicati.

2.a) Istanza di sportello corredata di documentazione da cui si desuma la conoscenza, in capo all'istante, della pendenza di indagini a suo carico

Ferma restando la disciplina di cui all'art. 335, comma 3, c.p.p., non vi è motivo di precludere la comunicazione dell'iscrizione a chi sia già legittimamente a conoscenza della pendenza di un procedimento a proprio carico, trattandosi non di svelare un segreto, bensì di

consentire all'indagato di esercitare diritti e facoltà previsti dalla legge, indipendentemente dal reato per il quale vi è stata iscrizione.

L'indagato, infatti, potrebbe esercitare la facoltà di avanzare richiesta di presentazione spontanea, ovvero di presentare una memoria e/o documentazione, oppure di presentare un'istanza di dissequestro, il che postula la necessità di interfacciarsi con il P.M., e di conoscere il numero di R.G. ed il nome del P.M..

Resta dunque da individuare in concreto i casi nei quali l'istante sia legittimato ad accedere ai dati sopra indicati.

Appare opportuno limitare le comunicazioni ai casi in cui l'interessato (o il suo difensore) esibisca un verbale di sequestro (redatto ex art. 321 comma 3 bis c.p.p. oppure ex art. 354 c.p.p.) ovvero un verbale di sommarie informazioni della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (redatto ex art. 350 c.p.p.), in quanto si tratta di atti che concretamente danno vita ad un procedimento penale.

Laddove, invece, vi sia un verbale di perquisizione (redatto ex art. 352 c.p.p. e non seguito da sequestro) ovvero un mero verbale di identificazione e di elezione di domicilio (redatto di iniziativa dalla PG ex art. 349-III comma in relazione all'art. 161 c.p.p.) l'autorizzazione non appare concedibile, in quanto dette iniziative non determinano, di per sé sole, l'insorgere di un procedimento penale a carico del soggetto interessato dall'azione della P.G..

Ovviamente, nel caso in cui il verbale di identificazione sia redatto sulla base di specifica delega del P.M. e nel verbale vi sia indicazione del numero di R.G., la comunicazione potrà essere data ed avrà ad oggetto solo il nome del P.M..

Pertanto l'ufficio sportello è autorizzato a rilasciare, anche senza l'autorizzazione del PM assegnatario del procedimento, la comunicazione dei dati estrinseci del procedimento, ovvero il numero di R.G. e il nominativo del P.M. (senza l'indicazione del titolo del reato), all'indagato (o al suo difensore) che sia già legittimamente a conoscenza del procedimento a suo carico, anche nel caso di iscrizione per uno dei reati compresi tra quelli di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., qualora l'interessato (o il suo difensore) esibisca:

- un verbale di sequestro (redatto ex art. 321 comma 3 bis c.p.p. oppure ex art. 354 c.p.p.);

- un verbale di sommarie informazioni della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (redatto ex art. 350 c.p.p.);

- un verbale di identificazione redatto sulla base di specifica delega del P.M. e nel verbale vi sia indicazione del numero di R.G. (in tal caso la comunicazione avrà ad oggetto solo il nominativo del P.M).

La comunicazione delle iscrizioni non può essere effettuata, in assenza della autorizzazione del PM assegnatario del procedimento, nel caso in cui l'interessato (o il suo difensore) esibisca:

- un verbale di perquisizione redatto ex art. 352 c.p.p. non seguito da sequestro;

- un verbale di identificazione e di elezione di domicilio redatto di iniziativa dalla PG ex art. 349, comma 3, in relazione all'art. 161 c.p.p..

Nei casi dubbi, l'Ufficio sportello 335 trasmetterà le istanze, per la loro valutazione, al PM assegnatario del procedimento o, in mancanza di quest'ultimo (ad es. magistrato trasferito o in congedo) al coordinatore della sezione di appartenenza dello stesso.

2.b) Istanza accompagnata dall'esibizione di una denuncia presentata quale persona offesa da un reato

Nel caso di istanza di sportello accompagnata dall'esibizione di una denuncia presentata quale persona offesa da un reato, la comunicazione dei dati richiesti non viola alcun segreto, posto che la persona offesa, avendo presentato denuncia per un fatto specifico,

è certamente già a conoscenza non solo dell'esistenza del procedimento, ma anche del fatto per cui si procede, per cui appare infondata la preoccupazione che, conoscendo il nome del P.M. ed essendo notorio l'inserimento del P.M. in una sezione piuttosto che in un'altra, la persona offesa possa dedurre anche la tipologia di reato per il quale vi è stata iscrizione.

Nella categoria in questione rientrano, a titolo di esempio, le denunce sporte dalla persona offesa di uno dei seguenti reati:

- omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata ex artt. 575, 628-III comma, 629-II comma, c.p. (reati consumati o tentati);
- violenze sessuali ex artt. 609 bis, 609 quater, 609 octies c.p..

Nei casi su indicati non vi è motivo per negare alla persona offesa, che sia denunziante/querelante e che ne abbia fatto richiesta direttamente o per il tramite del difensore, di conoscere il nome del P.M. ed il numero di R.G., al fine di consentirle di esercitare il diritto di presentare denuncia integrativa o documentazione, ovvero di chiedere di rendere ulteriori dichiarazioni.

Pertanto, nel caso in cui la richiesta di comunicazione sia presentata da chi (soggetto interessato o suo difensore) abbia presentato denuncia (da allegare alla richiesta di comunicazione) quale persona offesa dal reato – anche se si tratti di uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2 lettera a) c.p.p. - può essere rilasciata, anche senza l'autorizzazione del magistrato assegnatario del procedimento, la comunicazione del nome del P.M. e del numero di R.G., senza indicazione del titolo di reato.

Nei casi dubbi, l'Ufficio sportello 335 trasmetterà le istanze, per la loro valutazione, al PM assegnatario del procedimento o, in mancanza di quest'ultimo (ad es. magistrato trasferito o in congedo) al coordinatore della sezione di appartenenza dello stesso.

2.c) Istanza formulata da parte di chi sia terzo interessato rispetto ad un procedimento penale (ad esempio: proprietario di un'auto sequestrata ai danni di un soggetto indagato)

Al *terzo interessato* (ad es. proprietario del bene sottoposto a sequestro ai danni di un altro soggetto) va riconosciuto il diritto di ricevere le comunicazioni ex art. 335 c.p.p., in quanto egli potrebbe avere interesse a proporre una richiesta di riesame ex art. 355, comma 3, c.p.p., ovvero un'istanza di dissequestro ex art. 263 c.p.p., per cui non vi è motivo di negargli l'accesso ai dati relativi al numero e al PM assegnatario del procedimento, sempre che egli sia in grado di documentare la sua posizione (verbale di sequestro; titolarità del bene).

Tuttavia, poiché il *terzo interessato* si trova in una posizione processualmente meno garantita rispetto all'indagato ed alla persona offesa, appare necessario prevedere un limite temporale alla comunicazione.

Invero, in caso di sequestro effettuato dalla PG, se da un lato è previsto che al sequestratario sia consegnata copia del verbale ad opera della PG e sia notificato il decreto di convalida ad opera del P.M., dall'altro lato è prevista la possibilità, per il P.M., di disporre che il deposito degli atti a beneficio dei difensori e la conseguente visione ed estrazione di copie siano ritardati per non oltre trenta giorni; ciò sta ad indicare che, ove sussistano i *gravi motivi* previsti dalla legge, la conoscibilità di certi atti (con tutto ciò che ne consegue) può essere differita.

Orbene, se limitazioni sono normativamente previste per i difensori dell'indagato, *a fortiori* è ragionevole prevedere limitazioni anche per il *terzo interessato*, per il quale appare opportuno individuare in trenta giorni dal sequestro il momento a partire dal quale i dati estrinseci del procedimento sono da considerare conoscibili, e ciò sul presupposto che il P.M. potrebbe aver adottato un provvedimento di segretezza.

Conseguentemente occorre distinguere:

a) nel caso di istanza di sportello corredata di verbale di sequestro, presentata dal terzo nei trenta giorni dalla data del sequestro, l'istanza sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio sportello, al P.M. titolare del procedimento per l'eventuale autorizzazione;

b) nel caso di istanza di sportello corredata di verbale di sequestro, presentata dal terzo dopo trenta giorni dalla data del sequestro, l'ufficio sportello è senz'altro autorizzato a comunicare al *terzo interessato* il numero di R.G. ed il nome del P.M..

Sarà poi onere dell'interessato - una volta ottenute le limitate informazioni citate (numero di R.G. e nome del P.M. titolare del procedimento) - interfacciarsi con il P.M. per l'esercizio in concreto di tutte le facoltà riconosciutegli dalla legge.

2.d) Rilascio delle comunicazioni ex art. 335 c.p.p. a soggetto nei cui confronti sia stato redatto un verbale di identificazione e di elezione di domicilio di iniziativa della PG in assenza di delega del pubblico ministero ovvero un verbale di perquisizione di iniziativa della PG non seguito da sequestro

Nell'ipotesi in cui sia stata presentata una richiesta di comunicazione delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p. da un soggetto nei cui confronti sia stato redatto un verbale di identificazione e di elezione di domicilio d'iniziativa della polizia giudiziaria in assenza di delega del pubblico ministero o di un verbale di perquisizione redatto di iniziativa dalla PG ex art. 352 c.p.p. e non seguito da sequestro, l'autorizzazione alla comunicazione dell'iscrizione non è senz'altro concedibile, in quanto dette iniziative della polizia giudiziaria non determinano, di per sé sole, l'insorgere di un procedimento penale a carico del soggetto interessato dall'azione della P.G., per cui il soggetto istante non è senz'altro legittimato ad avere conoscenza dell'iscrizione del procedimento.

Pertanto, nel caso di richiesta di comunicazione delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p. proveniente da soggetto nei cui confronti sia stato redatto un verbale di identificazione e di elezione di domicilio d'iniziativa della polizia giudiziaria in assenza di delega del pubblico ministero ovvero un verbale di perquisizione di iniziativa della PG non seguito da sequestro, l'ufficio sportello deve trasmettere la richiesta al PM assegnatario del procedimento ai fini della relativa autorizzazione.

3. Accesso delle compagnie di assicurazione ai dati del procedimento presso l'Ufficio sportello 335 c.p.p.

I casi che vengono in rilievo sono i seguenti:

1) istanza presentata dall'avvocato incaricato dalla compagnia assicuratrice di veicolo coinvolto in un sinistro stradale sconosciuto dall'assicurato mediante presentazione di querela (allegata all'istanza), tesa a conoscere - nella qualità di persona offesa dal reato di cui all'art. 642 c.p. - il numero di R.G. e il nome del magistrato;

2) istanza presentata dall'avvocato incaricato dalla compagnia di assicurazioni, con allegata querela proposta nei confronti di un proprio assicurato in relazione ad un falso sinistro stradale, tesa a conoscere - nella qualità di persona offesa dal reato di cui all'art. 642 c.p. - il numero di R.G. e il nome del magistrato;

3) istanza presentata dall'avvocato incaricato dalla compagnia assicuratrice di veicolo coinvolto in un sinistro stradale con danni alle persone (lesioni colpose oppure omicidio colposo), con richiesta di conoscere il numero di R.G. e il nome del P.M.;

4) istanza presentata dall'avvocato incaricato dalla compagnia assicuratrice di soggetto responsabile di danni da colpa professionale (ad esempio medico coinvolto in procedimento penale per lesioni ovvero omicidio colposo), con richiesta di conoscere il numero di R.G. e il nome del P.M.;

5) istanza presentata dall'avvocato incaricato dalla compagnia assicuratrice di soggetto responsabile di danni a terzi derivante da attività di impresa (ad esempio imprenditore

coinvolto in un procedimento penale per crollo di edifici), con richiesta di conoscere il numero di R.G. e il nome del P.M.;

6) istanza presentata dall'avvocato incaricato dalla compagnia assicuratrice di veicolo coinvolto in un sinistro stradale, citata a comparire in sede di giudizio civile, tesa a conoscere notizie sul procedimento penale verosimilmente sorto, in relazione all'accertato e documentato sequestro penale del veicolo assicurato;

7) istanza presentata dal delegato di uno studio investigativo, fiduciario di compagnia di assicurazione, con allegata lettera di incarico contenente i dati relativi al sinistro stradale, con richiesta di conoscere il numero di R.G. e il nome del P.M..

Le istanze provenienti dalle compagnie di assicurazioni appaiono in astratto meritevoli di accoglimento, in quanto la possibilità di interfacciarsi già in fase di indagini con l'ufficio del P.M. potrebbe consentire una più rapida definizione delle questioni civilistiche, il che avrebbe riflessi positivi non solo per la persona offesa e per la compagnia assicuratrice, ma anche per lo stesso indagato, per il venir meno delle esigenze risarcitorie nel processo penale.

Tuttavia le aspettative delle compagnie di assicurazioni in tanto possono ottenere tutela in questa sede, in quanto non contrastino con le esigenze di segretezza delle indagini e con la *ratio* della disciplina dell'ufficio *sportello*.

Inoltre bisogna tenere presente la circostanza che - salva l'ipotesi in cui la compagnia di assicurazione sia essa stessa denunziante/querelante (nel qual caso trova applicazione la disciplina di cui all'art. 335 c.p.p.) - in genere la compagnia è *terza interessata* rispetto al procedimento penale, per cui la disciplina dell'accesso al procedimento deve essere necessariamente più rigorosa, sia in termini di conoscibilità dei dati sia in termini di documentazione a sostegno.

Sulla scorta di quanto sin qui esposto, si possono fissare i seguenti principi:

a) legittimati a presentare istanza di sportello sono esclusivamente il legale rappresentante della società assicuratrice (ovvero funzionario munito di procura) e l'avvocato difensore della stessa, previa esibizione rispettivamente di lettera di incarico ovvero di procura nella quale sia indicata la specifica vicenda (dati del sinistro stradale; generalità delle parti interessate; dati dell'evento da colpa professionale; dati dell'evento di danno, e così via);

b) l'istanza deve essere obbligatoriamente accompagnata da idonea documentazione dalla quale emerga che la compagnia di assicurazione (e, prima ancora, l'assicurato) è già a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale (e dunque: denuncia/querela dell'assicurato o della controparte; decreto o verbale di sequestro; verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini; avviso di accertamento tecnico non ripetibile ex art. 360 c.p.p. o relativo verbale, e così via);

c) in pendenza di indagini preliminari possono essere comunicati i dati estrinseci del procedimento (numero di R.G. e nome del P.M.), ad eccezione dei casi in cui l'iscrizione riguardi anche reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. (nel qual caso sarà rilasciata attestazione negativa nei termini di cui all'art. 110 bis ultima parte d.a.c.p.p.);

d) in caso di archiviazione, oltre ai dati estrinseci del procedimento (n. di R.G. e nome del P.M.), può essere fornita notizia sullo stato del procedimento;

e) in caso di richiesta di rinvio a giudizio (o altra forma di esercizio dell'azione penale), oltre ai dati estrinseci del procedimento (numero di R.G. e nome del P.M.), può essere fornita notizia sullo stato del procedimento;

f) in caso di trasmissione del procedimento ad altra autorità, la compagnia di assicurazioni è legittimata a ricevere comunicazione del numero di R.G. e dell'AG ritenuta competente, sia in veste di persona offesa che in veste di potenziale responsabile civile;

g) lo studio investigativo delegato dalla compagnia di assicurazioni sulla scorta di un incarico fiduciario, non essendo riconducibile ad alcuna delle figure del codice di rito,

né potendo essere assimilato *tout court* all'avvocato difensore, **non è legittimato a ricevere le comunicazioni ex art. 335 c.p.p.**

Pertanto:

1) in relazione alle istanze depositate secondo le modalità di cui ai sopra specificati punti a) e b), l'Ufficio sportello 335 è autorizzato a comunicare direttamente alle compagnie di assicurazione:

1a) per i procedimenti iscritti a modello 21 e a modello 44 pendenti in fase di indagini preliminari, il numero di R.G. ed il nome del P.M. titolare del procedimento, ad eccezione dei casi in cui l'iscrizione riguardi anche reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p. (nel qual caso sarà rilasciata attestazione negativa nei termini di cui all'art. 110 bis ultima parte d.a.c.p.p.);

1b) per i procedimenti definiti con richiesta di archiviazione (punto d), con richiesta di rinvio a giudizio o con altra forma di esercizio dell'azione penale (punto e), il numero di R.G., il nome del P.M. titolare del procedimento e lo stato del procedimento;

1c) per i procedimenti definiti con trasmissione ad altra autorità (punto f), il numero di R.G., l'Autorità Giudiziaria ritenuta territorialmente competente e la data di inoltro degli atti a quest'ultima;

2) le istanze di accesso ai dati del procedimento, presentate da soggetti diversi da quelli di cui al punto a) o con modalità diverse da quelle di cui al punto b), non sono suscettibili di accoglimento e comunque vanno inoltrate, per la deliberazione, al P.M. assegnatario del procedimento;

3) nei casi dubbi, l'Ufficio sportello 335 trasmetterà le istanze, per la loro valutazione, al PM assegnatario del procedimento o, in mancanza di quest'ultimo (ad es. magistrato trasferito o in congedo) al coordinatore della sezione di appartenenza dello stesso.

4. Divieto di rilascio di comunicazioni parziali

Nel caso di richieste ex art. 335 c.p.p. non va autorizzato il rilascio di certificazioni parziali, relative cioè solo ad una parte delle iscrizioni relative al medesimo procedimento, essendo alcune ostensibili ed altre no, per cui, in tal caso, l'Ufficio Sportello 335 rilascerà le certificazioni adottando la formula "*non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione*" prevista dall'art. 110 bis d.a.c.p.p.

L'art. 335, comma 1, c.p.p. richiama la *notizia di reato*, con riferimento evidente ad un fascicolo procedimentale, tanto che, al secondo comma, prevede che gli aggiornamenti delle iscrizioni (per modifiche della qualificazione giuridica del fatto ovvero per una diversa circostanza) non comportano la necessità di *nuove iscrizioni*.

Il terzo comma del medesimo articolo prevede la comunicazione delle *iscrizioni* ad una serie di soggetti legittimati (indagato, persona offesa, rispettivi difensori), ad eccezione dei casi in cui si proceda per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p..

La *ratio* di tale ultima norma è quella di evitare che un soggetto, mediante una richiesta *al buio* -ovvero non giustificata da una previa legittima conoscenza della pendenza di indagini - venga a conoscenza dell'esistenza di indagini, e dunque della pendenza di un procedimento penale che abbia ad oggetto una serie di reati che, per la loro specificità (criminalità organizzata, terrorismo, violenze sessuali e pedopornografia, traffico di droga, ecc.), sono stati ritenuti dal legislatore meritevoli di una maggiore *attenzione*, sia sotto il profilo della segretezza (art. 335 c.p.p.), sia sotto il profilo della maggiore durata delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p.).

La *tutela* prevista dal legislatore riguarda dunque non già l'iscrizione dei singoli reati, quanto piuttosto l'esistenza in sé del *procedimento*, la cui conoscibilità viene sottratta *ex lege* alle parti interessate.

Diversamente opinando, si finirebbe per consentire alle parti di venire a conoscenza della presenza di un procedimento (per il quale vige un divieto normativo di comunicabilità delle iscrizioni), in ordine al quale l'Ufficio comunicerebbe un dato incompleto, di tal che non verrebbe soddisfatta né l'esigenza dello Stato alla segretezza, né quella del privato alla conoscenza delle iscrizioni a suo carico.

In definitiva, dunque, tra la comunicazione - alle parti interessate - delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p. e la formula "*non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione*" prevista dall'art. 110 bis disp. att. c.p.p. per i procedimenti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., *tertium non datur*, per cui l'autorizzazione al rilascio di certificazioni *parziali*, riferite cioè solo ad una parte dei reati iscritti, non appare compatibile con la normativa vigente.

Pertanto, nel caso di richiesta ex art. 335 c.p.p. relativa a procedimento iscritto per una pluralità di reati, alcuni dei quali suscettibili di comunicazione (con o senza autorizzazione) ed altri non comunicabili (per espresso divieto normativo o per denegata autorizzazione), l'Ufficio Sportello 335 rilascerà le certificazioni adottando la formula "*non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione*" prevista dall'art. 110 bis d.a.c.p.p..

5. Istanze di sportello relative ai fascicoli iscritti a modello 46

Nel caso in cui il denunciante o la persona offesa (ovvero il suo difensore o un avvocato munito di procura) presenti all'*ufficio sportello 335* una richiesta di accedere ai dati estrinseci (numero di RG e nome del PM) del procedimento originato dalla sua denuncia, trasmessa per posta, esibendo la copia della denuncia e la ricevuta di ritorno della raccomandata postale, e si accerti che detta denuncia ha originato un procedimento iscritto a modello 46, l'Ufficio sportello trasmetterà l'istanza del denunciante e la documentazione allegata (copia della denuncia e della raccomandata) al PM assegnatario del procedimento, il quale:

a) nel caso in cui il procedimento originato dalla denuncia ed iscritto a modello 46 sia ancora pendente, - previa verifica della documentazione ovvero eventualmente previa convocazione del denunciante per ottenere conferma dell'autenticità della denuncia - provvederà tempestivamente ad aggiornare le iscrizioni, con passaggio del procedimento dal modello 46 al modello 21, 21 bis, 44 o 45 (a seconda dei casi), dando comunicazione dell'avvenuto adempimento all'ufficio sportello 335, che fornirà al richiedente la conseguente comunicazione;

b) nel caso in cui il procedimento originato dalla denuncia ed iscritto a modello 46 sia stato già archiviato sul presupposto della natura anonima della notizia, provvederà tempestivamente a richiamarlo dall'archivio, revocando l'archiviazione e procedendo all'aggiornamento delle iscrizioni, dandone comunicazione all'ufficio sportello 335, che fornirà al richiedente la conseguente comunicazione.

Pertanto, nei casi su indicati l'Ufficio sportello fornirà la risposta al richiedente solo all'esito delle determinazioni del PM.

Nel caso in cui il procedimento originato dalla denuncia ed iscritto a modello 46 sia stato già archiviato e il PM assegnatario non sia stato trasferito o non sia più in servizio, l'Ufficio sportello trasmetterà l'istanza del denunciante e la documentazione allegata (copia della denuncia e della raccomandata) al PM di turno agli Affari Urgenti che provvederà come previsto al punto b) su indicato.

6. Istanze della Prefettura relative al rilascio del certificato di iscrizioni ex art. 335 c.p.p.

Le richieste della Prefettura Ufficio territoriale del Governo aventi ad oggetto il rilascio (oltre che del certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti) di comunicazione in ordine alla esistenza di iscrizioni nel registro notizie di reato ex art. 335

c.p.p. di procedimenti a carico delle persone ivi indicate, in vista del rilascio delle comunicazioni/certificazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 (c.d. *codice antimafia*) non possono trovare accoglimento.

Infatti, dalla lettura in parallelo degli artt. 91 e 84 del citato *codice antimafia*, emerge che la documentazione da porre a fondamento dei provvedimenti di competenza prefettizia può essere costituita da provvedimenti cautelari, da provvedimenti che dispongono il giudizio, da provvedimenti di condanna ancorché non definitivi (peraltro limitatamente ai reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, ai delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis c.p.p. e di cui all'articolo 12-quinquies L. 356/92), dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione, dalla richiesta di rinvio a giudizio per omessa denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ex art. 416-bis.1 c.p..

I provvedimenti di rinvio a giudizio e le sentenze di condanna possono essere documentati mediante l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Di contro il certificato delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p. non può essere rilasciato, atteso che:

1) si tratterebbe di un accesso non previsto né dalla normativa vigente (che consente l'accesso al registro ex art. 335 c.p.p. soltanto all'indagato, alla persona offesa ed ai rispettivi difensori) né dalla disciplina interna (che prevede deroghe solo in casi determinati e sempre in presenza di una documentata previa conoscenza legittima dell'iscrizione da parte del richiedente);

2) la categoria delle *iscrizioni* è vasta e comprende tutti i reati, e non solo quelli di interesse del *codice antimafia*, di tal che, in caso di accoglimento dell'istanza, vi sarebbe una propalazione ingiustificata di notizie, destinate a restare segrete, per una serie indeterminata di reati che comunque non presenterebbero utilità per la P.A. richiedente, non essendo ipotizzabile un *filtro* preventivo da parte dell'ufficio *sportello 335*;

3) l'inserimento delle notizie ricavate dal certificato ex art. 335 c.p.p. in un procedimento amministrativo - quale quello che conduce alle comunicazioni/informazioni antimafia - determinerebbe la concreta possibilità per l'interessato di apprendere *aliunde* l'esistenza di iscrizioni a suo carico per reati per i quali vi è divieto assoluto di comunicazione ex combinato disposto degli artt. 335 e 407-II comma lett. a) c.p.p.;

4) le iscrizioni nel registro ex art. 335 c.p.p. non sono contemplate dal codice antimafia.

Pertanto le richieste della Prefettura Ufficio territoriale del Governo aventi ad oggetto il rilascio di comunicazione in ordine alla esistenza di iscrizioni nel registro notizie di reato ex art. 335 c.p.p. di procedimenti a carico delle persone ivi indicate, in vista del rilascio delle comunicazioni/certificazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 D.Lgs 6.9.2011, n. 159 (c.d. *codice antimafia*) non possono trovare accoglimento.

7. Richieste di informazioni avanzate da pubbliche amministrazioni

Più in generale, la richiesta di comunicazione delle iscrizioni proveniente da una pubblica amministrazione, qualora riguardi un procedimento ancora pendente nella fase delle indagini preliminari, attesa l'esistenza del segreto di indagine, non può essere evasa positivamente, fatta salva la valutazione da parte del PM assegnatario del procedimento, al quale quindi l'istanza va comunque trasmessa.

Nel caso in cui la richiesta della pubblica amministrazione abbia ad oggetto lo *stato del procedimento* di cui la stessa sia già legittimamente a conoscenza, la richiesta sarà comunque trasmessa al magistrato assegnatario del procedimento per le sue determinazioni.

Pertanto, la richiesta della pubblica amministrazione di comunicazione:
- delle iscrizioni;

- ovvero dello *stato del procedimento*, di cui la stessa sia già legittimamente a conoscenza;

qualora la richiesta riguardi un procedimento ancora pendente nella fase delle indagini preliminari, sarà in ogni caso trasmessa al magistrato assegnatario del procedimento per le sue determinazioni.

Non è necessaria l'autorizzazione del PM assegnatario del procedimento, qualora quest'ultimo sia già stato definito con decreto di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale.

8. Comunicazione dell'iscrizione alla PG diversa da quella che ha redatto la c.n.r.

Nel caso di richiesta di accesso all'ufficio sportello ex art. 335 c.p.p. avanzata da un organo di polizia giudiziaria diverso da quello che ha redatto l'informativa di reato, ma delegato per le indagini da quest'ultimo, l'*Ufficio sportello* è autorizzato senz'altro, senza la preventiva autorizzazione del PM assegnatario del procedimento, a fornire comunicazione del nome di quest'ultimo e del numero del procedimento.

Sussiste, infatti, identità di *ratio* con l'ipotesi della richiesta di comunicazione delle iscrizioni avanzata dall'organo di polizia giudiziaria che ha redatto l'iniziale informativa di reato che ha dato origine al procedimento, il quale intenda entrare in contatto con il magistrato che coordina le indagini.

Poiché nel caso in esame l'organo di polizia giudiziaria delegato, avendo ricevuto l'informativa di reato, è al corrente dell'esistenza del procedimento e svolge indagini nell'ambito di quest'ultimo, non ricorre alcuna esigenza di riservatezza in ordine all'effettuazione della comunicazione.

Al contrario, proprio la necessità di svolgere in modo efficace le indagini delegate postula che l'organo di polizia giudiziaria delegato ottenga la comunicazione allo stesso modo in cui l'avrebbe ottenuta l'organo di polizia giudiziaria che ha redatto l'iniziale informativa di reato qualora avesse continuato a svolgere esso stesso le indagini.

La necessità dell'autorizzazione alla comunicazione da parte del PM assegnatario del procedimento resta ferma, invece, nei casi in cui la richiesta di comunicazione sia presentata da un organo di polizia giudiziaria diverso da quello che ha redatto l'iniziale informativa di reato, appartenga, o meno, alla medesima Amministrazione, e che non risulti delegato per le indagini.

Pertanto, nel caso di richiesta di accesso all'ufficio sportello ex art. 335 c.p.p. avanzata da un organo di polizia giudiziaria diverso da quello che ha redatto l'informativa di reato:

- qualora l'organo di polizia giudiziaria richiedente sia stato delegato per le indagini da quello che ha redatto l'informativa di reato, l'*Ufficio sportello* è autorizzato senz'altro, senza la preventiva autorizzazione del PM assegnatario del procedimento, a fornire la comunicazione del nome di quest'ultimo e del numero del procedimento;

- qualora l'organo di polizia giudiziaria richiedente non sia stato delegato per le indagini da quello che ha redatto l'informativa di reato, l'*Ufficio sportello* è tenuto a trasmettere la richiesta al PM assegnatario del procedimento per la preventiva autorizzazione a fornire la comunicazione del nome di quest'ultimo e del numero del procedimento.

Le indicazioni su formulate valgono anche nel caso di richiesta di informazioni sullo stato del procedimento avanzate da un organo di polizia giudiziaria, diverso da quello che ha redatto l'informativa di reato, che sia già a conoscenza dell'esistenza del procedimento, qualora quest'ultimo sia ancora pendente nella fase delle indagini preliminari.

Non è necessaria l'autorizzazione del PM assegnatario del procedimento, qualora quest'ultimo sia già stato definito con decreto di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale.

9. Rilascio delle informazioni relative ad incidenti stradali (artt. 11 C.d.S., 21 Reg. C.d.S.)

Al fine di semplificare il rilascio delle informazioni relative agli incidenti stradali (artt. 11 C.d.S., 21 Reg. C.d.S.) - così da consentire più rapide decisioni in merito all'opportunità della proposizione della querela a tutela dei propri diritti e più rapide procedure risarcitorie delle compagnie di assicurazione - tutti gli organi di polizia, indipendentemente dal decorso del termine per la presentazione della querela, sono autorizzati, in via preventiva e generale, a rilasciare le informazioni acquisite relativamente alle modalità degli incidenti stradali da cui siano derivate lesioni alle persone nonché alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi (art. 21, comma 5, Reg. Att. C.d.S.).

Resta ferma la necessità dell'autorizzazione di questo Ufficio nei casi in cui dall'incidente stradale sia derivata la morte di una persona (art. 21, comma 6, Reg. cit.).

10. Modalità di rilascio delle comunicazioni ex art. 335 c.p.p.

Stante l'esigenza di assicurare, nel rispetto della normativa vigente, la tempestività dell'evasione delle richieste presentate a norma dell'art. 335, comma 3, c.p.p. all'ufficio Sportello nei casi in cui l'iscrizione potrebbe essere comunicata a seguito di apposita autorizzazione e considerato che il mezzo più rapido e sicuro di trasmissione delle suddette richieste dall'ufficio Sportello ai Sostituti Procuratori è la posta elettronica, appare opportuno prevedere quanto segue:

a) le richieste ex art. 335 c.p.p. possono essere trasmesse all'ufficio Sportello, utilizzando l'apposito modulo, oltre che personalmente in cartaceo, anche per posta elettronica a mezzo PEC all'indirizzo cnr.procura.torreannunziata@giustizia.cert.it ;

b) all'istanza, se presentata dal difensore dell'indagato o della persona offesa, va allegata copia del tesserino di iscrizione all'ordine forense, dell'atto di nomina (da valere esclusivamente ai fini della richiesta ex art. 335 c.p.p.) e del documento di identità dell'interessato;

b-1) allo sportello la richiesta cartacea può essere presentata anche a mezzo di praticante avvocato o avvocato collega di studio del difensore, allegando sub-delega da parte di quest'ultimo e copia del tesserino di iscrizione all'ordine forense; non è ammessa sub-delega ad altri tipi di collaboratori di studio;

b-2) all'istanza, se presentata dal privato (indagato, persona offesa), va allegata copia del documento di identità; per il privato non è ammessa delega ad altro soggetto diverso dal difensore, quali altro privato o agenzia di investigazioni;

c) le richieste ex art. 335 c.p.p. incomplete o presentate con modalità diverse da quelle su indicate (ad esempio per posta ordinaria) non avranno ulteriore corso;

d) la richiesta a norma dell'art. 335, comma 3, c.p.p. presentata telematicamente o cartaceamente all'ufficio Sportello, va trasmessa da quest'ultimo, previa effettuazione delle opportune ricerche al Siris, per posta elettronica esterna (dominio giustizia.it) e previa scansione nel secondo caso, entro e non oltre il quinto giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza, sia alla Segreteria del Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento la cui iscrizione potrebbe essere comunicata a seguito di autorizzazione, sia allo stesso Sostituto Procuratore, al fine di porre comunque quest'ultimo a conoscenza della richiesta nel caso di assenza del Segretario, considerata la natura urgente della richiesta presentata;

e) nel campo "Oggetto" dell'invio elettronico, l'ufficio Sportello indicherà trattarsi di "Richiesta ex art. 335 c.p.p." e specificherà il nome del Sostituto Procuratore destinatario;

f) decorsi sette giorni dalla trasmissione delle richieste di cui all'art. 335, comma 3, c.p.p. alla segreteria del Sostituto Procuratore assegnatario, in mancanza di diversa

disposizione, l'Ufficio Sportello rilascerà la comunicazione del procedimento all'avente diritto, in quanto la mancata risposta entro il termine di sette giorni va interpretata come assenso al rilascio della comunicazione;

g) lo stesso mezzo della posta elettronica va impiegato per la trasmissione dell'autorizzazione o del diniego di autorizzazione dalla Segreteria del Sostituto Procuratore o da quest'ultimo all'ufficio Sportello, allegando l'originale del provvedimento agli atti del procedimento;

h) il Sostituto Procuratore titolare del procedimento:

h1) qualora ritenga che la comunicazione della iscrizione non debba essere data, dovrà provvedere ai sensi dell'art. 335, comma 3-bis, c.p.p. entro e non oltre sette giorni dalla ricezione telematica della relativa richiesta, provvedendo entro il medesimo termine e con lo stesso mezzo della posta elettronica, a mezzo della propria segreteria o personalmente, a comunicare il relativo provvedimento all'Ufficio Sportello, il quale, scaduto tale termine senza avere ricevuto alcun provvedimento di autorizzazione o diniego, rilascerà comunque la comunicazione del procedimento all'avente diritto;

h2) qualora ritenga che la comunicazione della iscrizione possa essere data, rilascerà la relativa autorizzazione entro e non oltre sette giorni dalla ricezione telematica della relativa richiesta, provvedendo entro il medesimo termine e con lo stesso mezzo della posta elettronica, a mezzo della propria segreteria o personalmente, a comunicare il relativo provvedimento all'Ufficio Sportello, ma potrà anche astenersi dal provvedere in tal senso, in quanto, scaduto il termine di sette giorni dalla trasmissione telematica della relativa richiesta, l'autorizzazione si riterrà comunque rilasciata e l'Ufficio Sportello rilascerà comunque la comunicazione del procedimento all'avente diritto;

i) la Segreteria del Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento, nel caso di assenza per almeno tre giorni consecutivi di quest'ultimo, porterà la richiesta a conoscenza del coordinatore della sezione di appartenenza del Sostituto Procuratore assegnatario, affinché provveda all'esame della richiesta, personalmente ovvero mediante delega ad altro Sostituto Procuratore della medesima sezione o, in via subordinata, al PM di turno agli Affari Urgenti;

l) la risposta va data dall'ufficio Sportello, entro e non oltre il terzo giorno successivo a quello di ricezione del relativo provvedimento del PM assegnatario del procedimento o a quello di scadenza del settimo giorno dalla trasmissione dell'istanza, a mezzo posta elettronica all'avvocato o ad altro soggetto istante sulla PEC di quest'ultimo, nel caso di richiesta inoltrata telematicamente o qualora nella richiesta cartacea sia stato indicato un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere la risposta ovvero personalmente allo sportello in ogni altro caso;

m) la risposta, da parte dell'ufficio sportello, in ordine alla richiesta di comunicazione delle iscrizioni deve intervenire in ogni caso entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione della stessa da parte del medesimo ufficio sportello.

n) nei soli casi in cui la richiesta di comunicazione delle informazioni ex art. 335 c.p.p. sia presentata:

n1) dalla persona offesa dal reato (o dal suo difensore), allegando copia della denuncia sporta e la prova dell'avvenuta presentazione della stessa;

n2) dalla persona sottoposta ad indagini (o dal suo difensore), allegando la prova della legittima conoscenza del procedimento a proprio carico, in particolare:

n2a) un verbale di sequestro nei propri confronti (redatto ex art. 321 comma 3 bis c.p.p. oppure ex art. 354 c.p.p.);

n2b) un verbale di sommarie informazioni reso dalla stessa come persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (redatto ex art. 350 c.p.p.);

n2c) un verbale di identificazione redatto nei propri confronti sulla base di specifica delega del P.M., recante l'indicazione del numero di R.G. (in tal caso la comunicazione avrà ad oggetto solo il nominativo del P.M.);

l'ufficio sportello comunicherà, di regola, a vista, i dati estrinseci del procedimento, ovvero il numero di R.G. e il nominativo del P.M. assegnatario dello stesso; nei casi dubbi si applicano le indicazioni di cui ai punti precedenti.

11. Le informazioni "negative"

La formula: "*non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazioni*" (art. 110 bis, ultima parte, disp. att. c.p.p.) va adottata nei seguenti casi:

a) nel caso in cui, con il nominativo richiesto (di indagato o di persona offesa), non risultino iscrizioni;

b) nel caso in cui l'iscrizione riguardi uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. (tranne nelle ipotesi di cui ai paragrafi 2.a e 2.b);

c) nel caso in cui, nell'ambito del medesimo procedimento, vi siano iscrizioni per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. e per un reato suscettibile di comunicazione;

d) nel caso in cui, ricevuta l'istanza ex art. 335 c.p.p., il PM abbia ritenuto sussistenti *specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine* e abbia adottato un decreto motivato con il quale abbia disposto la secretazione delle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile (cfr. art. 335, comma 3 bis, c.p.p.);

e) nel caso in cui, nell'ambito del medesimo procedimento, vi siano iscrizioni per un reato suscettibile di comunicazioni e un reato per il quale il PM abbia ritenuto sussistenti *specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine* e abbia adottato un decreto motivato con il quale abbia disposto la secretazione delle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile (cfr. art. 335, comma 3 bis, c.p.p.).

12. Individuazione dei reati per i quali il rilascio delle comunicazioni ex art. 335 c.p.p. non necessita dell'autorizzazione del magistrato

I reati di seguito riportati, costituiti da fattispecie di pronta ed immediata definizione, sono suscettibili di comunicazione ai sensi dell'art. 335 c.p.p., senza necessità di specifica autorizzazione del magistrato assegnatario del procedimento.

Pertanto, l'Ufficio Sportello rilascerà immediatamente, senza necessità di specifica autorizzazione da parte del magistrato assegnatario del procedimento, al quale quindi l'istanza di sportello non dovrà essere trasmessa, le comunicazioni di cui all'art. 335 comma 3 c.p.p. relative ai procedimenti iscritti esclusivamente per i seguenti reati:

- 1) reati di competenza del Giudice di pace;
- 2) reato previsto dall'art. 30 L. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
- 3) reati previsti dal R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.);
- 4) reato previsto dall'art. 193 R.D. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie);
- 5) reati previsti dagli artt. 171 e 171 ter L. 633/41 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);
- 6) reati previsti dal R.D. 30 marzo 1942 n. 327 (codice della navigazione);
- 7) reati previsti dagli artt. 5 e 6 L. 283/1962 (Testo unico delle leggi sanitarie);
- 8) reati previsti dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
- 9) reato di cui all'art. 22 L. 281/1963;

- 10) reati previsti dall'art. 291 bis (salvo ricorrano le aggravanti di cui al successivo art. 291 ter) del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale);
- 11) reati previsti dagli artt. 4, 20 e 20-bis della legge 18 aprile 1975 n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi);
- 12) reati previsti dall'art. 2 della legge 11 novembre 1983 n. 638 (misure urgenti in materia previdenziale);
- 13) reati previsti dall'art. 6 l.13 dicembre 1989 n. 401;
- 14) reati previsti dal d.l.vo 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada);
- 15) reato previsto dall'art. 14 del d.l.vo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico sull'immigrazione);
- 16) reati previsti dal d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico dell'edilizia);
- 17) reati previsti dagli artt. 169, 170, 171, 172 e 181 del d.l.vo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
- 18) reati previsti dal d.l.vo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale);
- 19) reati previsti dal d.l.vo 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro);
- 20) reati previsti dagli artt. 76 co. 3 e 75 co. 1 del d.l.vo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
- 21) reati previsti dagli artt. 334, 335, 336, 337, 341-bis, 349, 351, 388, 388-bis, 388-ter-389, 392, 393, 455, 474 (salvo ricorrano le aggravanti di cui al successivo art. 474 ter), 480, 481, 483, 484, 487, 488, 494, 495, 496, 515, 527 cpv., 570, 570 bis, 582 (salvo ricorrano le aggravanti dei successivi artt. 583 e 585), 590 (ipotesi di competenza del Tribunale), 595 co. 3 e 4, 612 co. 2, 631 e 639 bis, 632 e 639 bis, 633 comma 2 e 3, 634, 635, 636 aggravato e 636-639 bis, 641 del codice penale;
- 22) reati contravvenzionali previsti dal libro III del codice penale (artt. da 650 a 734-bis c.p.).

Le disposizioni su riportate non operano qualora il procedimento sia iscritto altresì per altro reato per il quale la comunicazione non sia affatto consentita o richieda la preventiva autorizzazione del magistrato.

13. Individuazione dei reati per i quali il rilascio delle comunicazioni ex art. 335 c.p.p. non è consentito per cui non va richiesta l'autorizzazione del magistrato

Per i reati elencati nell'art. 407 co. 2 lett a) c.p.p. non è consentita la comunicazione ex art. 335 c.p.p. e, pertanto, l'ufficio Sportello dovrà rispondere con la formula *"Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione"*, senza necessità di trasmettere le richiesta al PM assegnatario del procedimento, fatte salve le ipotesi in cui il richiedente documenti di essere già legittimamente a conoscenza dell'esistenza del procedimento (ad esempio persona offesa dal reato che abbia sporto denuncia, allegata alla richiesta di sportello).

Si tratta dei seguenti reati:

- 1) artt. 285, 286, 416 bis, 422 c.p.;
- 1-bis) art. 291 ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e art. 291 quater, comma 4, dPR 23 gennaio 1973 n. 43;
- 2) artt. 575, 56-575, 628 terzo comma, 56-628 terzo comma, 629 secondo comma, 56-629 secondo comma, 630, 56-630 c.p.;
- 3) delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis. 1 c.p.;
- 4) delitti aggravati dalla circostanza prevista dall' art. 1 D.L. 15 dicembre 1979 n. 625 conv. in L. 6 febbraio 1980 n. 15;
- 4-bis) artt. 270, comma 3, 270-bis, 270-bis.1, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 280, 280-bis, comma 3 e 4, 280-ter, 289-bis e 306 c.p.,

5) art. 1 L. 2 ottobre 1967 n. 895 (art. 9 L. 14 ottobre 1974 n. 497), art. 2 L. 2 ottobre 1967 n. 895 (art. 10 L. 14 ottobre 1974 n. 497), art. 4 L. 2 ottobre 1967 n. 895 (art. 12 L. 14 ottobre 1974 n. 497);

5-bis) art. 23, co. II, III, IV L. 18 aprile 1975 n. 110;

5-ter) artt. 1 e 7 L. 2 ottobre 1967 n. 895 (artt. 9 e 14 L. 14 ottobre 1974 n. 497), artt. 2 e 7 L. 2 ottobre 1967 n. 895 (artt. 10 e 14 L. 14 ottobre 1974 n. 497), artt. 4 e 7 L. 2 ottobre 1967 n. 895 (artt. 12 e 14 L. 14 ottobre 1974 n. 497) aventi ad oggetto più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) art. 73, aggravato dall'art. 80 comma 2, e art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309;

7) art. 416, comma 1 e 3, c.p., se ricorrono le ipotesi di cui all'art. 380, comma 2 lettera m) c.p.p. (art. 380, comma 1 e comma 2 lettere a), b), c), d), f), g), i) c.p.p.);

7 bis) artt. 600, 600-bis comma 1, 600-ter, comma 1 e 2, 601, 602, 609-bis aggravato ai sensi dell'art. 609-ter, 609-quater, 609-octies c.p.;

8) art. 12, comma 3, d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286.

Le disposizioni su riportate operano anche qualora il procedimento sia iscritto altresì per altro reato per il quale la comunicazione sia senz'altro consentita o richieda la preventiva autorizzazione del magistrato.

14. Richieste di informazioni sullo stato del procedimento. La persona offesa. La persona sottoposta ad indagini

Ai sensi dell'art. 335, comma 3-ter, c.p.p., "Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo."

Pertanto, allorché siano trascorsi sei mesi dalla presentazione della querela o della denuncia (e quindi non dalla iscrizione del fascicolo, che di regola avviene in data successiva), la persona offesa può chiedere notizie sullo *stato del procedimento*.

Sebbene l'art. 335 c.p.p. non lo preveda espressamente, deve ritenersi che anche la persona sottoposta ad indagini, e per essa il suo difensore, che sia già legittimamente a conoscenza del procedimento a suo carico, sia legittimata ad essere informata sullo stato dello stesso.

Trattasi, del resto, di prassi invalsa in questo come in altri uffici giudiziari, che appare opportuno regolamentare.

La persona offesa e la persona sottoposta ad indagini possono presentare la richiesta personalmente oppure attraverso un difensore munito di delega o procura; trattandosi di un *accesso* di natura eccezionale, non è ammessa la delega ad altro privato.

La richiesta può essere presentata all'Ufficio sportello personalmente, in formato cartaceo, oppure per posta elettronica, a mezzo PEC, all'indirizzo cnr.procura.torreannunziata@giustizia.cert.it.

Nel caso in cui la richiesta di informazioni sia presentata da chi non abbia effettuato in precedenza una richiesta ex art. 335 c.p.p., alla richiesta di informazioni va allegata copia di un documento di identità nonché copia:

- della denuncia o della querela, recante la prova dell'avvenuta presentazione della stessa, per la persona offesa;

- dell'atto dal quale risulti che il richiedente sia legittimamente a conoscenza del procedimento a suo carico (ad es. invito per la presentazione da parte del PM, avviso ex art. 415 bis c.p.p., decreto di perquisizione o sequestro nei propri confronti, ecc.), per la persona sottoposta ad indagini.

Nel caso in cui la richiesta di informazioni sia presentata da chi abbia già effettuato in precedenza una richiesta ex art. 335 c.p.p., alla richiesta di informazioni sullo stato del procedimento va allegata copia del documento di identità e della comunicazione in

precedenza rilasciata ex art. 335 c.p.p. (per il privato), ovvero copia dell'atto di nomina depositato in segreteria, della tessera di iscrizione all'ordine professionale e della comunicazione già rilasciata ex art. 335 c.p.p. (per il difensore).

L'ufficio sportello, verificata la legittimazione a ricevere le informazioni mediante interrogazione del SICP, tesa a verificare tra l'altro che il nominativo del difensore richiedente risulti effettivamente annotato, fornisce la risposta.

All'esito della interrogazione al SICP, nel caso di esito positivo, a seconda dello *stato*, a margine o in calce all'istanza, l'*ufficio sportello* appone la risposta, adottando, a seconda dei casi, una delle seguenti formule, con data e firma:

- a) "*pende*", nel caso in cui il procedimento penda ancora in fase di indagini preliminari;
- b) "*avviso ex art. 415 bis c.p.p.*", nel caso in cui sia stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.;
- c) "*richiesta di archiviazione*", ovvero "*richiesta di rinvio a giudizio*", ovvero "*richiesta di giudizio immediato*", ovvero "*decreto di citazione diretta a giudizio*", ovvero "*richiesta di decreto penale*", ovvero "*applicazione della pena*", a seconda delle modalità di definizione del fascicolo, nel caso in cui quest'ultimo sia stato definito;
- "*trasmissione per competenza alla Procura di ... in data ...*", nel caso di cui il fascicolo sia stato trasmesso per competenza territoriale ad altra Procura.

Nel caso in cui l'interrogazione al SICP abbia dato esito negativo, a margine o in calce all'istanza, l'*ufficio sportello* appone la risposta, adottando la formula *nulla risulta*, con data e firma.

Se la richiesta è presentata all'Ufficio sportello personalmente, in formato cartaceo, la risposta è data, di regola, a vista.

Al fine di contenere nel minimo i tempi di attesa per accedere all'ufficio sportello, non possono essere presentate contestualmente, dal medesimo difensore, più di 5 (cinque) richieste in formato cartaceo per volta; quelle presentate oltre tale soglia non saranno comunque evase a vista.

Se la richiesta è presentata all'Ufficio sportello per posta elettronica, la risposta è data, di regola, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta, con lo stesso mezzo.

Nel caso di richiesta presentata personalmente in cartaceo, la risposta, oltre ad essere consegnata a mani al richiedente, può essere fornita per posta elettronica, all'indirizzo PEC indicato dal richiedente nella richiesta cartacea, di regola entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Nei soli casi dubbi, ad esempio nelle ipotesi di omonimia o di non coincidenza delle generalità o di mancata annotazione di queste ultime, l'ufficio sportello trasmette telematicamente l'istanza al magistrato assegnatario del procedimento al quale potrebbe fare riferimento la richiesta di informazioni.

In tali casi la richiesta va trasmessa telematicamente dall'ufficio Sportello, per posta elettronica esterna (dominio *giustizia.it*), entro e non oltre il quinto giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza, sia alla Segreteria del Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento, sia allo stesso Sostituto Procuratore, al fine di porre comunque quest'ultimo a conoscenza della richiesta nel caso di assenza del Segretario, indicando, nel campo "*Oggetto*" dell'invio elettronico, trattarsi di "*Richiesta ex art. 335 c.p.p.*" e specificando il nome del Sostituto destinatario.

Decorsi sette giorni dalla trasmissione della richiesta alla segreteria del Sostituto Procuratore assegnatario, in mancanza di diversa disposizione da parte di quest'ultimo, l'Ufficio Sportello rilascerà le informazioni richieste, in quanto la mancata risposta entro il termine di sette giorni va interpretata come assenso al rilascio della informazione.

L'ufficio sportello fornirà la risposta entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.

Al fine di razionalizzare il servizio e di non gravare ulteriormente l'Ufficio sportello, già gravato di numerosi adempimenti, le richieste sullo *stato del*

procedimento non possono essere reiterate dalla stessa persona se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla precedente richiesta.

Non è consentita alcuna altra forma telefonica o verbale sia di richiesta che di risposta.

Richieste formulate con modalità diverse da quelle ammesse, su indicate, non saranno ricevute, né evase dall'Ufficio Sportello.

16. Richiesta di rilascio di certificato storico delle iscrizioni

Di regola la richiesta di comunicazione delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p. ha ad oggetto esclusivamente i procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari e conseguentemente la relativa comunicazione, se positiva, contemplerà solo questi ultimi e non sarà estesa anche ai procedimenti definiti con decreto di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale.

Nel caso di richiesta di rilascio di certificato storico delle iscrizioni, esteso quindi anche ai procedimenti definiti, l'autorizzazione del PM assegnatario del procedimento non è necessaria e quindi non va richiesta per i procedimenti definiti con decreto di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale, le cui iscrizioni possono essere senz'altro comunicate al richiedente, qualora legittimato.

Gli ordini di servizio, le disposizioni interne e i protocolli precedenti, disciplinanti le attività dell'Ufficio sportello, incompatibili con il presente provvedimento, devono intendersi revocati.

Il presente provvedimento ha efficacia dal 16 novembre 2020.

Si comunichi al Procuratore Aggiunto, ai Sostituti Procuratori e al Dirigente Amministrativo, anche per la partecipazione al personale amministrativo interessato.

Si trasmetta, per opportuna conoscenza, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale di Torre Annunziata.

Si pubblichi sul sito web della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti.

Torre Annunziata, 4 novembre 2020

Il Procuratore della Repubblica
Nunzio Fragliasso

